

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 22 febbraio 2024

CIRCOLARE 2/24: INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI NEL 2024 E MAXI DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

Con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2024 si definisce il quadro delle agevolazioni all'assunzione per il 2024 e si completa il quadro delle agevolazioni già delineato dal D.lgs di Riforma Irpef.

GIOVANI - Per le assunzioni effettuate nel 2024 sono operativi esclusivamente i due esoneri strutturali, riepilogati di seguito.

ESONERO UNDER 30	
Riferimenti	Art. 1, cc. 100 ss., Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Beneficiari	Datori di lavoro privati.
Condizioni	<ol style="list-style-type: none">assunzione a tempo indeterminato e trasformazione di precedenti rapporti a termine di soggetti che non abbiano compiuto 30 anni di età alla data dell'assunzione o della conversione a tempo indeterminato e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione);mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato purché, alla data del mantenimento in servizio, non abbia compiuto 30 anni di età. Sono esclusi dall'agevolazione i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, di lavoro domestico e con qualifica di dirigente.
Agevolazione	L'agevolazione consiste nella riduzione del 50% contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per massimo 36 mesi. Non rientra tra gli aiuti di Stato e pertanto non è subordinata ad autorizzazione UE.
STUDENTI E APPRENDISTI DI PRIMO E TERZO LIVELLO UNDER 30	
Riferimenti	Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Beneficiari	Datori di lavoro privati di tutti i settori di attività.
Condizioni	Assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, nei 6 mesi precedenti, hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro almeno al 30% delle ore di alternanza o periodi di apprendistato c.d. di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore) o periodi di apprendistato c.d. di terzo livello (di alta

STUDIO GECLA S.r.l. S.t.p.

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n.01

Via XX Settembre n.36 | 22100 Como | +39 031 242470 | info@gecla.com | www.gecla.com
pec: a.lazzati@consulentidellavoropec.it | CF e PI 3036150138 | REA 292215

	formazione e ricerca).
Agevolazione	L'agevolazione consiste nello sgravio nella misura del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per massimo 36 mesi.

PERSONE CON DISABILITÀ

DISABILI	
Riferimenti	Art. 13 Legge 12 marzo 1999, n. 68
Beneficiari	Datori di lavoro privati.
Condizioni	Assunzione con contratto a tempo indeterminato, determinato o stabilizzazione di lavoratore con disabilità.
Agevolazione	L'incentivo consiste nel riconoscimento di un contributo economico calcolato in percentuale sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali erogata al lavoratore con disabilità. La percentuale (dal 35% al 70%) e la durata dell'incentivo (da 12 a 60 mesi) sono modulati in base al grado e alla tipologia di disabilità e al rapporto di lavoro instaurato.

DONNE - Per il 2024 sono operativi i seguenti esoneri, il primo strutturale, il secondo previsto per il triennio 2024-2026. Per le donne svantaggiate di riduce la decontribuzione che passa dal 100% al 50%.

DONNE SVANTAGGIATE	
Riferimenti	Legge Fornero (art.4, co. da 9 a 11, Legge n. 92/2012)
Beneficiari	Datori di lavoro privati.
Condizioni	Assunzione di donne svantaggiate, si intendono: <ul style="list-style-type: none"> • donne con almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi; • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L'agevolazione è riconosciuta se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Agevolazione	L'incentivo consiste in una riduzione del 50%, senza massimali, della contribuzione complessivamente dovuta dai datori di lavoro, compresi i premi assicurativi e i contributi dovuti all'Inail, per le assunzioni a tempo determinato (durata massima 12 mesi), per le assunzioni a tempo indeterminato (durata massima 18 mesi) e per le trasformazioni a tempo

	indeterminato di un precedente rapporto agevolato e non agevolato a termine (durata massima complessiva 18 mesi) di donne svantaggiate. Non è necessaria l'autorizzazione da parte della Comunità Europea.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA	
Riferimenti	Legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 191-193, Legge 30 dicembre 2023, n. 213)
Beneficiari	Datori di lavoro privati.
Condizioni	Assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.
Agevolazione	L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione (durata massima di 24 mesi), e per le trasformazioni a tempo indeterminato (fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione a termine) e con contratto di lavoro a tempo determinato (durata massima di 12 mesi), nella misura del 100% della contribuzione complessivamente dovuta dai datori di lavoro (esclusi i premi e i contributi Inail), nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

OVER 50

OVER 50 UOMINI E DONNE	
Riferimenti	Legge Fornero (art. 4, co. da 8 a 10, Legge 28 giugno 2012, n. 92)
Beneficiari	Datori di lavoro privati.
Condizioni	Assunzione di uomini o donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi. L'assunzione, la proroga e la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico o con contratto di lavoro intermittente.
Agevolazione	E' prevista la riduzione del 50% della contribuzione sgravabile a carico del datore di lavoro, ivi compresi i premi assicurativi dovuti all'Inail. L'incentivo è riconosciuto in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato (massimo 12 mesi), assunzione con contratto a tempo indeterminato (massimo 18 mesi) e trasformazione del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (massimo 18 mesi).

BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE - SUPPORTO PER LA FORMAZIONE LAVORO - NASPI

BENEFICIARI DI ADI E SFL	
Riferimenti	D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (Legge 3 luglio 2023, n. 85)
Beneficiari	Datori di lavoro privati.
Condizioni	Assunzione di lavoratori beneficiari di - Assegno di inclusione (art.10, decreto Lavoro); - Supporto per la formazione e il lavoro (art. 12, co. 10, decreto Lavoro).

	L'esonero contributivo (Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023) spetta, a condizione che il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.
Agevolazione	<p>L'esonero spetta nelle seguenti diverse misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato (al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per la durata di 12 mesi); - per le assunzioni a termine o stagionale e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (esonero nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro); - per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (nella misura del 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all'assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50%, per una durata complessiva massima di 24 mesi). <p>L'esonero non si applica ai premi e ai contributi dovuti all'Inail. Il lavoratore assunto con l'incentivo non potrà essere licenziato nei 24 mesi successivi all'assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Diversamente, il datore di lavoro dovrà restituire l'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili. L'incentivo è concesso nei limiti previsti dagli aiuti "de minimis".</p>
BENEFICIARI DI NASPI	
Riferimenti	Legge Fornero (art. 2, co. 10 bis, Legge 28 giugno 2012, n. 92)
Beneficiari	Datori di lavoro privati.
Condizioni	Assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti privi di occupazione e beneficiari della NASpl.
Agevolazione	<p>L'incentivo consiste nel riconoscimento di un contributo economico mensile pari al 50% dell'importo dell'indennità NASpl residua spettante al lavoratore se non fosse stato assunto.</p> <p>Il beneficio è subordinato alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.</p>

RIFORMA IRPEF - MAXI DEDUZIONE SUL COSTO DEL LAVORO

Il D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 (attuativo della Legge delega fiscale - Legge n. 111/2023), in vigore dal 31/12/2023, ha introdotto una nuova misura di incentivo alle assunzioni.

La novità consiste nel riconoscimento di una deduzione del 120% (100% ordinaria più agevolazione 20%) dal reddito Irpef o Ires, del costo relativo all'incremento occupazionale realizzato nel 2024 rispetto al valore medio del 2023.

In caso di assunzione di lavoratori svantaggiati (elencati nell'allegato 1 del decreto), la deduzione sarà più elevata e calcolata con coefficienti di maggiorazione da definire.

L'obiettivo della misura è chiaramente quello di incentivare le imprese all'assunzione di nuovi lavoratori, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono destinatari della misura agevolativa i datori di lavoro:

- titolari di reddito di impresa;
- esercenti arti e professioni.

L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.

L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

L'AGEVOLAZIONE: PERIODO, IMPORTO E CONDIZIONI

L'agevolazione è riconosciuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, quindi per il 2024.

In detto periodo, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale.

A tal fine, gli incrementi occupazionali:

- rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.
- vanno considerati al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Alessandra Lazzati